



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali

1

(approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 08/06/2015)

Premesse**Art. 1 – Oggetto e definizioni****Art. 2 – Finalità ed obiettivi dell'attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative****Art. 3 – Definizione e forme di gestione degli impianti sportivi****Art. 4 – Criteri di uso degli impianti sportivi****Art. 5 – Principi generali****Art. 6 – Esercizio di impianti sportivi****Art. 7 – Modalità di gestione degli impianti e soggetti affidatari****Art. 8 – Modalità per affidamento della gestione a soggetti terzi****Art. 9 – Valutazione delle offerte****Art. 10 – Convenzione****Art. 11 – Utilizzo di impianti sportivi scolastici****Art. 12 – Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori****Art. 13 – Durata della convenzione****Art. 14 – Migliorie****Art. 15 – Canone****Art. 16 – Contributo****Art. 17 – Uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.****Art. 18 – Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni****Art. 19 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.****Art. 20 – Obblighi, oneri e responsabilità a carico degli utenti****Art. 21 – Pubblicità commerciale****Art. 22 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri****Art. 23 – Controlli e verifiche dell'uso degli impianti****Art. 24 – Sanzioni****Art. 25 – Entrata in vigore ed abrogazioni**

Premesse

La disciplina del settore sportivo nel corso degli anni ha subito dei profondi cambiamenti, anche normativi, per rispondere alle istanze provenienti dagli operatori e per offrire maggiori opportunità gestionali. In questa direzione si pone la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) che all'art. 90 detta "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica".

L'art. 90, comma 24, della Legge Finanziaria 2003, introduce il principio di libero accesso e utilizzo degli impianti ai cittadini singoli o in forma associata come segue: "... l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive".

Rilevante, ai fini della individuazione del carattere di obbligatorietà o volontarietà a cui è tenuta la Pubblica Amministrazione nel momento di destinazione degli impianti e fornitura dei servizi, è l'esame della natura giuridica riferita alla finalizzazione dell'impiantistica sportiva.

La giurisprudenza¹ è intervenuta in più occasioni affermando che gli stadi di proprietà comunale rientrano nella categoria generale degli impianti sportivi, costituendo strutture destinate a manifestazioni significative a fini sociali, e che la gestione di impianti sportivi aperti alla comunità locale si sostanzia in un fascio di prestazioni materiali direttamente erogate ad un novero indeterminato di beneficiari, e realizza così compiutamente le forme di un servizio pubblico.

Si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 2/5/2013 n. 2385:

"Deve essere qualificato come concessione di pubblico servizio l'affidamento dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo comunale, in quanto il bene affidato in uso rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 cod. civ., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, giusto il disposto dell'art. 828, non possono essere sottratti alla loro destinazione".

Ai sensi dei commi 25 e 26 dell'articolo 90 della L. Finanziaria 2003, nei casi in cui il comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, può procedere all'affidamento della gestione dell'impiantistica in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari

Le modalità di affidamento devono essere disciplinate dalle Regioni nell'ambito della propria potestà legislativa; la Regione Toscana è intervenuta, in questa materia, di recente con la Legge Regionale n. 21 del 27 febbraio 2015 recante "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico motorie - ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi".

Le ricadute della norma ex art. 90, legge n. 289/2002, sono di notevole portata in quanto normalmente buona parte delle gestioni è affidata a soggetti privati senza finalità di lucro o a società sportive non lucrative, ma in taluni casi anche ad imprese operanti nel settore, o a società a partecipazione misto pubblica privata.

Ciò in considerazione del fatto che l'impiantistica sportiva presenta differenti configurazioni tipologiche e dimensionali, tali da comportare il ricorso ad organizzazioni con potenzialità, competenze e articolazioni diverse a seconda del caso concreto.

Soggetti meno qualificati sono richiesti invece per la gestione delle palestre collocate presso i plessi scolastici, negli orari non coperti da esigenze didattiche, affidabili in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti, come previsto dal comma 26, art. 90, legge n. 289/2002.

La citata Legge Regionale non impone all'ente locale proprietario l'obbligo di affidare esclusivamente a enti sportivi non profit la gestione dell'impianto, ma prevede l'affidamento preferenziale ai soggetti dell'art. 90, comma 25, legge n. 289/2002, nel rispetto della predeterminazione di criteri generali ed obiettivi per la selezione del soggetto gestore.

Nel caso di impianti di piccole e medie dimensioni, peraltro, le figure gestionali sono spesso rappresentate da associazioni sportive dilettantistiche radicate sul territorio che non dispongono delle competenze interne necessarie a soddisfare pienamente le esigenze di gestione tecnica, amministrativa e contabile richieste.

Il Comune, pertanto, sia nel momento della stesura del regolamento, che delle procedure per l'affidamento in uso e gestione dei servizi e degli impianti (Bando, Capitolato d'appalto, Convenzione, Contratto di servizio) dovrà presidiare

¹ Cons. Stato Sez. V, 20 gennaio 2003, n. 166

2 T.A.R. Lombardia Brescia, 9 dicembre 2002, n. 2221

opportunamente alcuni fondamentali aspetti quali, da un lato, la promozione dell'uso sociale degli impianti e la garanzia di utilizzo da parte degli altri soggetti sportivi, e dall'altro, la verifica del possesso di altre caratteristiche non meno importanti quali la solidità finanziaria (soprattutto nel caso delle gestioni di rilevanza economica), il piano organizzativo, il piano del personale impiegato e la natura del relativo rapporto di lavoro, il controllo della qualità del servizio erogato e la capacità tecnica in generale.

Tali ultimi aspetti dovranno essere valutati in ambito delle procedure di scelta del contraente, al fine di evitare situazioni che possono costituire motivo di instabilità e di inefficacia del servizio.

La presenza di un soggetto gestore che è al contempo soggetto utilizzatore dell'impianto (es.: l'associazione dilettantistica di calcio che gestisce gli impianti per la relativa disciplina sportiva) introduce fattori di criticità. Sicché occorre temperare due opposte esigenze: l'interesse principale dell'associazione ad usufruire dell'impianto sportivo per le attività rivolte ai propri tesserati (attività di allenamento e di gara) con la necessità di garantire il servizio agli altri utenti sportivi in condizioni di uguaglianza, con riferimento alle condizioni previste dalla convenzione/contratto stipulata.

La citata L. Finanziaria 2003 non esclude la gestione diretta degli impianti già prevista dall'art. 113 d. lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che la ricomprende nel novero delle possibili modalità di gestione dei servizi pubblici locali, " ... quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale, anche consortile, una società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano."

Anche la L.R. n. 21/2015 prevede l'opzione della gestione diretta, modello, peraltro, che si adatta a situazioni residuali caratterizzate dalla presenza di impianti di modeste dimensioni o nel caso della gestione di discipline minori, che prevedono oneri organizzativi ed economici limitati.

Si potrà farvi ricorso solo dopo avere verificato che nel mercato locale di riferimento, secondo il più generale principio di sussidiarietà, non esistano altri soggetti che a condizioni più vantaggiose in termini di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado di assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta.

Occorre considerare che la gestione diretta comporta, per la pubblica amministrazione, il farsi carico di esigenze a volte complesse sia nel campo dell'organizzazione che della ricerca delle necessarie risorse per garantire l'autofinanziamento delle spese gestionali (tariffe, vendita prodotti di merchandising, servizi aggiuntivi, corsi di formazione sportiva, sponsorizzazioni, ecc.).

Il Comune, in tali casi, deve operare secondo una logica di management pubblico nel tentativo di soddisfare l'esigenza di massimizzazione delle fonti di finanziamento delle attività di gestione e, al contempo, di soddisfare gli obiettivi politici di socialità.

Il ricorso alla tariffa deve essere considerato solo come una delle componenti di entrata per consentire la copertura dei costi gestionali sostenuti.

Tra le prime azioni necessarie a stabilire le modalità di inquadramento e quindi di affidamento della gestione dell'impiantistica sportiva è la valutazione della rilevanza economica dei servizi sportivi.

Secondo alcuni orientamenti comunitari la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo in quanto non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non economica, che varia nel tempo a seconda delle trasformazioni sociali.

La Commissione europea nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale" (COM-2003-270) del 21/5/2003 ha stabilito che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche.

Secondo costante giurisprudenza comunitaria², inoltre, spetta al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare di alcuni parametri quali l'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività e dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione.

La rilevanza economica degli impianti sportivi è legata, secondo tali orientamenti, all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività: ha rilevanza economica il servizio che risponde ad un interesse pubblico e che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie.

È privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.

Nel caso della valutazione economica degli impianti occorrerà fare riferimento sia alle caratteristiche tecnico strutturali degli impianti che alla possibilità di sviluppare attività commerciali /imprenditoriali e/o tariffarie, oltre alla gestione sportiva tipica.

La rilevanza economica, in particolare, è caratterizzata da fattori che garantiscono un margine di profitto sulla base della redditività non determinabile a priori ma previa analisi puntuale di fattori quali, la dimensione dell'impianto

² Sentenza "Teckal" (Corte giustizia europea 18 novembre 1999 nel procedimento C-107/98).

sportivo, il bacino e numerosità d'utenza attesa, la propensione al consumo dei servizi sportivi, la tipologia impiantistica (impianto monovalente/polivalente), la tipologia della disciplina sportiva (agonistica o attività sportiva di base), la presenza servizi aggiuntivi che consentano di incrementare l'autofinanziamento (wellness, fitness, ristorazione, vendita di prodotti sportivi, corsi di avviamento allo sport o per il benessere fisico, ecc.), la presenza o meno sul mercato di riferimento di potenziali imprese sponsor coinvolgibili.

Ebbene, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 l.r. n. 21/2015, con proprio regolamento si disciplinano le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari;
- e) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- l) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

Nel regolamento sono individuati ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla messa a norma/ realizzazione della massima efficienza energetica.

Art. 1 – Oggetto e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana (di seguito anche Legge) n. 21 del 27 febbraio 2015, recante “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”, la promozione delle attività sportive e ludico motorie e le modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Colle di Val d’Elsa.
2. Si richiamano le seguenti definizioni di cui all’art. 3 della L.r. n. 21/2015:
 - a) **attività sportiva:** attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paraolimpico);
 - b) **attività ludico-motoria-ricreativa:** attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lett. a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.
3. L’attività sportiva e l’attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate **attività fisica**, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della L.r. n. 21/2015.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi dell’attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative.

1. Il Comune di Colle di Val d’Elsa, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l’attività sportiva e ludico – motoria – ricreativa intendendo per essa, il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell’individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici, identificata come “attività fisica”.
2. Il Comune di Colle di Val d’Elsa persegue, nell’ambito degli indirizzi approvati nel Piano per lo sport approvato dalla Regione ai sensi dell’art. 4 della Legge, che ne individua gli obiettivi, le tipologie e i relativi criteri generali per la loro attuazione, le seguenti finalità:
 - a) diffusione dell’attività fisica riconosciuta come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d’età;
 - b) pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) incremento dei praticanti l’attività fisica;
 - d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l’attività fisica con corrette abitudini alimentari;
 - e) contrasto al doping;
 - f) promozione dell’attività fisica per i soggetti diversamente abili, finalizzata all’integrazione ed al recupero della motricità ed alla partecipazione sociale e culturale;
 - g) promozione dell’attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - h) diffusione di opportunità legate all’attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
 - i) diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - j) valorizzazione del talento agonistico;
 - k) promozione delle attività educative per l’attività fisica negli istituti scolastici;
 - l) realizzazione di impianti sportivi pubblici e loro manutenzione anche in sinergia tra pubblico e privato;
 - m) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell’utilizzo da parte della collettività, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;
 - n) promozione dell’utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico;
 - o) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
 - p) tutela e valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato sportivo;

- q) organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;
 - r) sviluppo di strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell'attività fisica.
3. Il Comune di Colle di Val d'Elsa attua, attraverso i propri strumenti, tutte le necessarie azioni per il raggiungimento delle altre finalità di competenza della Regione Toscana.
 4. Attraverso la promozione dell'attività fisica come definita al comma 1, il Comune persegue i seguenti obiettivi :
 - a) salute e corretto stile di vita della persona;
 - b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
 - c) la leale competitività;
 - d) l'inclusione sociale;
 - e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
 - f) l'integrazione e la cooperazione tra le comunità;
 - g) la fruizione dell'ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
 - h) la promozione del territorio;
 - i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;
 - j) la valorizzazione degli impianti sportivi.
 5. Sono richiamate le disposizioni previste dalla Legge in merito alla costituzione dell'Osservatorio regionale e del Sistema informativo regionale dell'attività fisica per le quali il Comune procede secondo i propri adempimenti.
 6. Il Comune di Colle di Val d'Elsa promuove sulla base degli indirizzi regionali ed in relazione alle proprie competenze:
 - a) iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'attività fisica all'interno del percorso scolastico;
 - b) le attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell'area servizi alla persona correlate all'attività fisica;
 - c) l'integrazione funzionale delle strutture pubbliche, spazi, impianti ed attrezzature per la pratica dell'attività fisica;
 - d) l'integrazione degli interventi di cui al presente regolamento con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie.

Art. 3 – Definizione e forme di gestione degli impianti sportivi.

1. Per impianto sportivo si intende lo spazio pubblico destinato all'attività sportiva costituito da:
 - a) spazi per attività sportiva (campi di calcio e calcetto, piste di atletica, palestre, ecc...);
 - b) servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito, uffici);
 - c) servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla norme vigenti.
2. Alla data di adozione del presente Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie e così classificati gli impianti presenti sul territorio:
 - A) Impianti sportivi di rilievo comunale (a rilevanza economica)
 - 1) Impianto natatorio "Piscina Olimpia" in Via XXV Aprile;
 - 2) Stadio comunale "Gino Manni" e campi sportivi sussidiari in Via Liguria (loc. La Badia) con annesso impianto di atletica leggera;
 - 3) Palazzetto dello sport "PalaFrancioli" in Via Liguria (loc. La Badia);
 - B) Impianti sportivi scolastici
 - 1) Palazzetto dello sport "Antichi" in Viale dei Mille;
 - 2) Palestra in Via XXV Aprile (Scuola elementare "A. Salvetti");
 - 3) Palestra in Via Volterrana (Scuola media "A. di Cambio");
 - 4) Palestra in Loc. Gracciano, Via Buonriposo (Scuola elementare Buonriposo);
 - C) Impianti sportivi minori e di quartiere (a non rilevanza economica)
 - 1) Pista coperta di pattinaggio in loc. La Badia;
 - 2) Campo sportivo "Aldo Grassi" in Loc. Gracciano/S.Marziale;
 - 3) Campo di calcio in Loc. Campiglia.

3. Sul territorio comunale sono inoltre presenti altri impianti sportivi a cui si applica il presente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva, quali:
 - 1) Campo da golf in loc. La Badia;
 - 2) Campi da tennis in loc. La Badia;
 - 3) Tiro a segno in loc. La Badia.
4. Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale. Quanto alla gestione, la Piscina Olimpia, lo Stadio Comunale "G. Manni" ed il Palazzetto dello Sport "PalaFrancioli" sono definiti impianti sportivi aventi rilevanza economica e come tali, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale.
5. Tutti gli altri impianti, non a rilevanza economica, sono individuati come impianti sportivi scolastici o come impianti sportivi minori e di quartiere.
6. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria alle attività curriculari ed extracurriculari della scuola di appartenenza, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono posti a disposizione, in via preferenziale, di Società od Associazioni sportive aventi sede nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa o storicamente presenti nel comune medesimo, comunque svolgenti attività a favore della comunità locale.

Art. 4 – Criteri di uso degli impianti sportivi.

1. Gli impianti sportivi sono strutture prioritariamente destinate all'uso pubblico ed alla pratica sportiva professionistica, dilettantistica, giovanile, scolastica amatoriale e promozionale, per il tempo libero e ludico – motoria – ricreativa e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e di personalità dell'infanzia ed adolescenza.
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti secondo le procedure di cui all'art. 17 che segue e nel rispetto del perseguimento dei principi di cui all'art. 2.

Art. 5 – Principi generali.

1. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale ed alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
2. La gestione degli impianti deve essere finalizzata inoltre alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzando gli aspetti sociali, salutistici ed etici.
3. L'amministrazione comunale promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nel presente regolamento.
4. Gli enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso di tutti i cittadini agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, ludico – motorie – ricreative e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici e verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani, promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico. A tale scopo gli enti devono manifestare la loro disponibilità ad intraprendere rapporti di collaborazione con i servizi sociali comunali al fine di favorire l'accesso alle attività motorie di minori segnalati dai servizi stessi, applicando anche forme di accesso gratuite.

5. Ai fini della concreta attuazione dei commi 1, 2 e 3 il Comune potrà riservare alcuni orari o fissare tariffe predeterminate.

Art. 6 – Esercizio di impianti sportivi.

1. L'apertura e la gestione di impianti e strutture per l'esercizio dell'attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
2. Nella segnalazione l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 12 della L.r n. 21/2015, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature. Compete inoltre, al soggetto gestore degli impianti a rilevanza economica, di cui al comma 4, dell'art. 3, acquisire il certificato di prevenzione incendi.

Art. 7 – Modalità di gestione degli impianti e soggetti affidatari.

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti nei seguenti modi:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica come previste nel presente regolamento;
 - c) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui alla lett. b), mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime procedure.
2. La gestione indicata nel presente articolo degli impianti di cui alla lettera B), comma 2 dell'art. 3, si intende limitata all'orario extrascolastico.
3. Per l'affidamento in gestione degli impianti privi di rilevanza economica i soggetti partecipanti devono possedere almeno i seguenti requisiti:
 - a) svolgimento di almeno una delle discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo di riferimento;
 - b) svolgimento della propria attività sportiva nel Comune di Colle di Val d'Elsa;
 - c) non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amministrazione Comunale nella gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali;
 - d) non risultare morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale salvo che a pena di esclusione - unitamente alla domanda di partecipazione - presentino un congruo piano di rientro garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma idonea ed equivalente;
 - e) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006);
 - f) risultare iscritti a: Federazioni Sportive Nazionali e discipline associate affiliate CONI – Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI – Istituzioni scolastiche – Associazioni sportive dilettantistiche (con preferenza quelle iscritte nell'apposito albo comunale) – Società sportive professionistiche;
 - g) esperienza nella promozione dell'attività sportiva giovanile non agonistica e nell'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola e dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili o finalizzate all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, compresa l'organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l'attività sportiva svolta nell'impianto.
4. Per gli impianti aventi rilevanza economica i soggetti partecipanti dovranno avere almeno i seguenti requisiti:
 - a) svolgimento di almeno una delle discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo di riferimento;
 - b) non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amm.ne Com.le nella gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali;
 - c) assenza di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale salvo che a pena di esclusione – alla data di presentazione della domanda di partecipazione – sia presentato un congruo piano di rientro, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma idonea ed equivalente;
 - d) capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa da esplicitare dettagliatamente nel bando;
 - e) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006.
5. Vertendo comunque in fattispecie di concessione di pubblico servizio (in quanto l'affidamento degli

impianti riguarda non solo l'uso, ma anche la gestione degli impianti sportivi), è ammessa la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici (intendendosi per operatore economico anche i soggetti di cui al precedente comma 1, lett. b)) in raggruppamento o in avvalimento con altri operatori economici.

Art. 8 – Modalità per affidamento della gestione a soggetti terzi.

1. L'affidamento in gestione avverrà mediante procedura di evidenza pubblica. Con l'affidamento della gestione dell'attività sportiva verrà affidato in concessione anche l'uso dell'impianto sportivo.
2. L'affidamento in gestione deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - b) la differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - c) la garanzia di imparzialità da parte dei gestori nel permettere l'utilizzo degli impianti ai soggetti individuati alla lett. b, comma 1 dell'art. 7, che ne facciano richiesta al gestore stesso;
 - d) la durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento sul territorio e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari;
 - e) l'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto si impegna ad effettuare;
 - f) la selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione.
3. Nell'Avviso pubblico dovranno essere indicati:
 - a) l'impianto sportivo che si intende affidare in gestione;
 - b) le principali discipline sportive praticabili;
 - c) i criteri di aggiudicazione secondo i principi di cui al successivo articolo 9;
 - d) la durata della concessione;
 - e) il valore del contributo massimo che l'amministrazione comunale intende concedere a sostegno della gestione;
 - f) il valore del canone minimo che l'amministrazione comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto;
 - g) i soggetti ammessi a partecipare;
 - h) i requisiti richiesti per la partecipazione;
 - i) le modalità di formulazione dell'offerta, i termini e le modalità di presentazione della domanda.
4. Inoltre nell'Avviso dovranno essere indicate le modalità della gestione sotto la forma del Capitolato della gestione che andrà a costituire il contenuto della convenzione da sottoscrivere.
5. L'Avviso di selezione è pubblicato nell'Albo del Comune, sul sito internet del Comune e reso pubblico con tutti i mezzi che l'Amministrazione riterrà opportuni al fine di garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.
6. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione ai sensi del successivo articolo 10.
7. L'assegnazione in gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica e con differenziazione delle procedure di selezione. Il provvedimento di assegnazione ha natura di concessione amministrativa.

Art. 9 – Valutazione delle offerte.

1. La selezione tramite Avviso pubblico dovrà essere formulata sulla base delle modalità individuate nell'Avviso stesso e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, da valutare tramite l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri qualificati come obbligatori o facoltativi.
2. Costituiscono elementi di valutazione obbligatori ai sensi dell'art. 15 della Legge:
 - a) l'esperienza nel settore specifico a cui è destinato l'impianto sportivo e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
 - b) le tariffe praticate sull'impianto per diverse tipologia di attività ed i prezzi di accesso;
 - c) l'affidabilità economica dell'associazione o del proponente;
 - d) l'assenza di posizioni debitorie con messa in mora nei confronti del Comune;

- e) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
 - f) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - g) l'organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
 - h) gli elementi tecnici ed economici della gestione;
 - i) la convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - j) le attività proposte per l'impianto;
 - k) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - l) la scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - m) la garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti stessi.
3. Costituiscono elementi obbligatori di valutazione per gli impianti sportivi aventi rilevanza economica da aggiungere in ogni Avviso:
- a) Qualità del soggetto e del progetto:
 - a.1 storicità e continuità organizzativa del sodalizio sportivo, suo radicamento sul territorio comunale e suo eventuale contributo nel tempo al mantenimento e alla valorizzazione dell'impianto sportivo;
 - a.2 esperienza nella gestione delle attività inerenti la disciplina sportiva cui è destinato l'impianto;
 - a.3 qualificazione professionale del personale utilizzato;
 - a.4 qualità del progetto di attuazione del servizio, con particolare attenzione agli interventi finalizzati alla manutenzione e al miglioramento dell'impianto oggetto di affidamento.
 - b) Parte economica: con riferimento alla tariffa minima che si intende percepire dagli utenti e del canone da corrispondere all'Amministrazione; la convenienza economica dell'offerta dovrà essere valutata tenendo in considerazione:
 - b.1 i profili tecnici e organizzativi della gestione;
 - b.2 le eventuali migliorie economico-gestionali proposte;
 - b.3 il piano di manutenzione, gli eventuali interventi di riqualificazione proposti e i relativi investimenti, con particolare riguardo agli interventi finalizzati a messa a norma /riqualificazione energetica dell'impianto.
- A parità di valenza di più proposte progettuali ed economiche, saranno considerate prevalenti quei progetti che valorizzeranno la storicità dell'Associazione, il suo radicamento sul territorio comunale, che prevedano attività rivolte al mondo della scuola e dell'infanzia (in particolare l'impegno ad accogliere un numero minimo di bambini, su segnalazione dei servizi del comune, per ciascun anno sportivo da inserire gratuitamente nelle varie discipline sportive), ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili o finalizzate all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, o attueranno interventi di riqualificazione finalizzati a messa a norma /riqualificazione energetica dell'impianto.
- 4. Gli elementi di cui al comma 3 possono essere aggiunti ad ogni Avviso per gli altri impianti sportivi.
 - 5. La Giunta comunale potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.
 - 6. La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione nominata dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del Responsabile del servizio all'attività sportive.

Art. 10 – Convenzione.

- 1. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso.
- 2. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto

stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto del successivo articolo 22.

3. La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.
4. Per gli impianti sportivi aventi rilevanza economica, negli atti relativi alla gara per la concessione dovranno comunque essere previste le seguenti condizioni e/o clausole:
 - a) durata della concessione;
 - b) possibilità di realizzazione di interventi mirati al potenziamento funzionale dell'impianto, realizzazione di opere accessorie anche in diritto di superficie e manutenzioni straordinarie e migliorative con oneri a carico dell'aggiudicatario e senza spese per l'Amministrazione;
 - c) requisiti dei partecipanti tali da assicurare capacità imprenditoriale di promozione ed organizzazione di attività sportive e similari, nonché capacità economiche e finanziarie adeguate;
 - d) modalità di affidamento di gestione finalizzate ad aggiudicare in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa valutata in base a criteri e punteggi predeterminati e con indicatori di efficienza gestionale;
 - e) clausole di salvaguardia e di riserva d'uso (anche gratuito) degli impianti per finalità istituzionali ed iniziative ritenute di interesse pubblico;
 - f) proposte di convenzione-tipo da stipularsi con le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività sportiva in via continuativa;
 - g) obbligatorietà da parte dell'assegnatario del pagamento di tutte le utenze e dei consumi;
 - h) obbligatorietà della manutenzione ordinaria dell'impianto a carico dell'assegnatario;
 - i) individuazione degli oneri gestionali;
 - j) facoltà di revoca dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse o motivi di ordine pubblico;
 - k) facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi e reiterate mancanze e negligenze nella manutenzione, commissione di violazioni di rilevanza penale o illeciti amministrativi o gravi inadempimenti del vigente regolamento.

Art. 11 – Utilizzo di impianti sportivi scolastici.

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge il Comune stipula convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, con i soggetti di cui all'art. 6, in via prioritaria aventi sede nel Comune o in Comuni limitrofi.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo.

Art. 12 – Obblighi, oneri e responsabilità a carico dei gestori.

1. Il gestore dovrà presentare prima dell'inizio dell'anno agonistico un documento da cui risulti la proposta di calendario e la ripartizione oraria delle attività. Tale documento denominato Piano di utilizzo dovrà comprendere anche le richieste pervenute da società/associazioni diversi dal gestore che facciano richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sempre per lo svolgimento di discipline ed attività nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. Entro i termini di cui sopra il gestore dovrà presentare anche il Bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio trascorso. Il Piano di utilizzo, unitamente ad altre eventuali richieste pervenute direttamente all'Amministrazione comunale, il Bilancio di previsione ed il rendiconto ed il piano delle tariffe da applicare ai sensi dell'art. 18, saranno oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi.
2. Il gestore dell'impianto ha obbligo, secondo quanto sarà dettagliato nelle convenzioni di cui all'art. 9:
 - a) della gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti, la pulizia, il controllo e la vigilanza sugli accessi, la manutenzione ordinaria nonché, l'utilizzo degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza degli impianti e nel rispetto del presente regolamento;

- b) di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze assumendone i relativi costi, salvo i casi di impianti ad uso scolastico per i quali l'Amministrazione può ritenere il mantenimento dell'intestazione diretta a proprio nome;
 - c) dell'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi nelle modalità ed orari indicati nel Piano di utilizzo;
 - d) dell'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte degli assegnatari che sono inseriti nel piano di utilizzo;
 - e) dell'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni ed eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità;
 - f) dell'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto;
 - g) della stipula di apposita assicurazione di responsabilità civile;
 - h) di ogni altro onere e obbligo nelle forme e modalità che saranno indicate nella convenzione di cui all'art. 10.
3. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti/gestori devono provvedere, salvo diversa determinazione della Giunta comunale e previa espressa autorizzazione dei Servizi tecnici competenti qualora necessaria, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
 4. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal gestore senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E. qualora queste siano previste.
 5. I soggetti gestori sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque, per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti persone ed atleti, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone, oltre che per l'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo.
 6. Sarà cura del gestore garantire il rispetto delle disposizioni inserite nel presente articolo e nel presente regolamento da parte di tutti gli utenti.

Art. 13 – Durata della convenzione.

1. La convenzione per la gestione degli impianti senza rilevanza economica avrà, di regola, una durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili (purché sia previsto nel Bando) per una sola volta e per lo stesso arco di tempo massimo, con determinazione dirigenziale, previo atto di indirizzo della Giunta comunale.
2. La convenzione per la gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica avrà, di regola, una durata di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabili (purché sia previsto nel Bando) per una sola volta e per lo stesso arco di tempo massimo, con determinazione dirigenziale, previo atto di indirizzo della Giunta comunale.
3. Nel caso in cui il concessionario, titolare di concessione su impianto sportivo, durante il periodo di validità della convenzione o in sede di presentazione dell'offerta, esegua o si impegni ad eseguire a sue spese, anche assumendo un mutuo, interventi di investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse per la fruibilità della collettività finalizzati alla ristrutturazione ed al miglioramento strutturale dell'impianto sportivo, ed anche ai sensi di quanto indicato al seguente articolo 14, con atto motivato, con le stesse modalità di cui al comma 1 e solo se previsto dall'avviso pubblico, si potrà prorogare la validità della convenzione fino alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento del mutuo e comunque, di norma, non oltre 20 (venti) anni.

Art. 14 – Migliorie.

1. Al fine del perseguimento della finalità della Legge, in particolare dell'art. 1, comma 3 lett. n) e lett. o), il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di

straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo.

2. Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione degli interventi che dovranno prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti clausole:
 - a) che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
 - b) che i lavori siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. n.163/2006, per quanto applicabile;
 - c) che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
 - d) che dopo il completamento dei lavori e del collaudo, che saranno effettuati dall'ente gestore, le opere diventino di proprietà del Comune.
3. In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte dei concessionari, secondo quanto previsto all'art. 207 del D. Lgs. n. 267/2000 e prorogare la durata della concessione ai sensi dell'art. 13 comma 3.

Art. 15 – Canone.

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità, termini e condizioni stabiliti in sede di gara e riportati nella convenzione, sulla base delle indicazioni della Giunta, della tipologia dell'impianto e della sua capacità ricettiva, un canone annuo.

Art. 16 – Contributo.

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta, individuare a quali impianti riconoscere un contributo economico e determinarne la sua entità.
2. Il contributo, da finalizzare all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta con la collaborazione delle scuole, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva) o per interventi di manutenzione straordinaria o miglioria di cui all'art. 14, dovrà essere commisurato in relazione all'accertata remuneratività o meno della struttura, all'attività sportiva svolta come risultante dai bilanci e rendiconti economici e dalle relazioni sulle attività promosse.

Art. 17 – Uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune.

1. La gestione degli impianti di cui al presente regolamento può essere svolta direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a).
2. Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi di cui al presente articolo per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune.
3. Le istanze di cui al comma 2 debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività continuativa o manifestazione promossa, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.
4. Al fine di consentire una valutazione delle richieste che pervengono, l'Amministrazione individuerà i criteri di scelta sulla base dei principi del presente Regolamento.
5. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive o corsi di attività motorie hanno l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di comunicare all'Ente Locale, su appositi moduli predisposti dal Servizio competente, il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
6. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche e per quelle extrasportive aperte al pubblico, oltre al nome del responsabile e al tipo di attività, deve essere comunicato all'atto dell'istanza il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.
7. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi precedenti può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'uso ed in caso di perseveranza la revoca, ferma restando l'applicazione di una penale.

8. Tali comunicazioni dovranno altresì essere esposte a cura degli utilizzatori in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 18 – Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni.

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente o di quelli dati in gestione ai sensi dell'art. 6, per consentire:
 - a) lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso la collaborazione della scuola o dei vari enti di promozione, rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani;
 - b) l'utilizzo alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuta per legge che disputino regolari campionati per manifestazioni o iniziative di carattere straordinario;
 - c) l'utilizzo ad altri enti o associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo;
 - d) lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali concerti, riunioni, congressi ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. Per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, che abbiano pertanto carattere straordinario e di evento, gli enti richiedenti dovranno provvedere ad inoltrare apposita richiesta scritta indirizzata all'Assessore allo sport almeno 30 giorni prima dell'iniziativa stessa. Alla richiesta, che dovrà contenere la dichiarazione di rispetto delle norme di utilizzo previste nel presente regolamento, il Comune trasmette una motivata risposta, previa acquisizioni del parere del gestore dell'impianto.

Art. 19 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso di tutti gli impianti sportivi di cui all'art. 3, gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa.
2. Per gli impianti a gestione diretta le tariffe sono approvate con apposito atto della Giunta comunale e differenziate per tipo di impianto e fasce di utenza, anche in considerazione del tipo di disciplina (di allenamenti ovvero di manifestazioni) prevedendo, se del caso, forme di abbonamento. Possono inoltre essere stabilite forme di agevolazioni per le società che hanno sede nel territorio o che propongono attività a scopo di beneficenza. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di Colle di Val d'Elsa per i propri gruppi sportivi e dagli enti riconosciuti dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico).
3. Per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune, il concessionario presenta annualmente, unitamente al piano di utilizzo delle attività di cui all'art. 12, la previsione delle tariffe e dei prezzi di accesso da applicare agli utenti ed incassare. Il piano delle tariffe sarà oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi.
4. Le tariffe dovranno essere esposte a cura dei concessionari, o del Comune nel caso di impianti a gestione diretta, in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

Art. 20 – Obblighi, oneri e responsabilità a carico degli utenti.

1. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune o il gestore e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.

5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 sopra citato, per quanto compatibili, si applicano anche agli utenti e agli utilizzatori saltuari.

Art. 21 – Pubblicità commerciale.

1. I gestori degli impianti sportivi comunali hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità. I gestori degli impianti sportivi scolastici hanno uguale diritto solamente durante lo svolgimento di campionati agonistici e solo per la durata della manifestazione.

Art. 22 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri.

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento. Tali attività potranno essere regolamentate all'interno della convenzione di cui all'art. 10.
2. L'attività di pubblici esercizi potrà essere affidata dal gestore anche a soggetti terzi.

Art. 23 – Controlli e verifiche dell'uso degli impianti.

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari i quali, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.
2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre sul gestore il quale è obbligato alla stipula di apposita assicurazione.

Art. 24 – Sanzioni.

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha facoltà di applicare una sanzione nella misura che sarà stabilita nelle convenzioni disciplinanti la gestione. Nei casi più gravi il Comune potrà, altresì, sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
2. Preventivamente all'applicazione della sanzione il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto mediante lettera raccomandata. Gli utenti potranno far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Art. 25 – Entrata in vigore ed abrogazioni.

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto in ordine alla gestione degli impianti si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 21/2015.
3. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera di Consiglio comunale n. 66 del 28/04/2009.